

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
Dipartimento delle Attività Produttive
SERVIZIO 1.S – "COMMERCIO, ZES ed altri interventi agevolativi"
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

SR 0269 DCNA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il D.P.R. n. 1182 del 05.11.1949 recante norme di attuazione nelle materie relative all'industria e commercio;
VISTA la vigente legislazione nazionale e regionale in materia di importazione, lavorazione, deposito e distribuzione di oli minerali e carburanti;
VISTO il T.U. sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione Regionale approvato con D.P. Reg. del 28.02.1979 n. 70 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. n. 47/1977 e sue successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. n. 97 del 05.08.1982 e sue successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L. n. 241/90 e sue successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. n. 10/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. n. 445/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs. n. 128 del 22/02/2006 recante la nuova disciplina relativa all'attività di installazione ed esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di G.P.L., nonché l'attività di distribuzione e vendita di G.P.L.e s.m.i.;
VISTO l'art. 83 bis, commi da 17 a 21, della Legge n. 133 del 6 agosto 2008, di conversione, con modificazioni, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 195 del 21 agosto 2008 – Suppl. Ord. N. 196;
VISTA la L.R. n. 19/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P. Reg. n. 370 del 28.06.2010, recante il regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19/2008;
VISTA la L.R. n. 5/2011 e sue successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.L. n. 1 del 24.01.2012 convertito nella legge n. 27 del 23.03.2012;
VISTO il comma 1 dell'art. 49 della L.R. 3/2016 con il quale si dispone che la parola "*concessione*" contenuta nella legge regionale 5 agosto 1982 n. 97 e successive modifiche ed integrazioni, venga sostituita dalla parola "*autorizzazione*";
TENUTO conto degli effetti giuridici del soprarichiamato art.49 della L.R. 3/2016;
VISTO il D.A. n. 1947 del 29/06/2016 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 32 del 22/07/2016, entrato in vigore con la pubblicazione del D.D.G. n. 1112 del 26/03/2019 di approvazione della modulistica in materia di impianti di distribuzione e di deposito dei carburanti, così come modificato dai DD.AA. n. 3000 del 20/10/2016, n. 3524 del 07/12/2016, n. 2292 del 10/10/2017, n. 2284 del 10/12/2018, n. 1436 del 04/06/2025, D.A. n. 2199 del 06/08/2025 e D.A. n. 2674/1S del 07/10/2025;
VISTA la L. n. 241/90 e sue successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.D.G. n. 2275 del 29/08/2025 con il quale è stata integrata ed approvata la nuova modulistica inerente all'esercizio delle attività degli impianti di deposito e di distribuzione di combustibili e carburanti;

VISTO l'Art 16 comma 5 del D.A. 1947/8 del 29/06/2016, così come modificato dal D.A. n. 1436 del 04/06/2025 e la successiva Circolare n. 3 del 10/07/2025, pubblicata sulla G.U.R.S n. 33 del 25/07/2025, con i quali sono state emanate nuove disposizioni inerenti all'espletamento delle verifiche quindicennali degli impianti di distribuzione carburanti ai sensi all'art. 1 comma 5 del D.lgs. 32/1998;

VISTO il D.A. n. 93/1.S del 06/02/2024;

VISTA la L.R. 7 del 21 maggio 2019;

VISTO l'art. 68 comma 5 della legge regionale n. 21 del 12/08/2014 e s.m.i.;

VISTO il D.P. 05 aprile 2022, n. 9, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 25 del 01/06/2022 *“Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”*;

VISTA la Legge regionale 09 gennaio 2025, n. 1 recante *“Legge di stabilità regionale 2025-2027”*;

VISTA la Legge regionale 09 gennaio 2025, n. 2 recante *“Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2025-2027”*;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 38 del 14 febbraio 2025 con la quale è stato conferito al Dott. Dario Cartabellotta l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive;

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.D. n. 1268/SERV.VI/CT del 06.11.2008 in forza del quale la Società SOLAR S.r.l. – con sede in Siracusa – Via Elorina 168/A, P.I.: 01012110894 - risulta titolare dell'autorizzazione relativa all'esercizio di un deposito ad uso commerciale natanti da pesca, nel Comune di Siracusa – Porto Grande di Siracusa – Molo Mazzini - così composto:

a) n.1 Erogatore collegato due serbatoi interrati di gasolio motopesca da
mc 20 cadauno per complessivi: mc 40

VISTA l'istanza di autorizzazione al depotenziamento, pervenuta tramite il SUAP del comune di Siracusa con data 01.12.2025 e assunta al protocollo del Dipartimento al n. 170 del 07.01.2026 con la quale la Società SOLAR S.r.l. con sede legale in Siracusa – Via Elorina 168/A - P.I.: 01012110894, ha chiesto l'autorizzazione a depotenziare e modificare l'esistente deposito commerciale per natanti da pesca, di cui sopra dai mc 40 sopra autorizzati a mc 20 complessivi, per come meglio riportato negli elaborati tecnici del 11/07/2025 a firma dell' Ing. Antonino Cataldo;

VISTA l'istanza di cui sopra con la quale la Soc. SOLAR S.r.L., ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 dichiara:

- che il progetto è conforme alle disposizioni del vigente strumento urbanistico;
- che il progetto è conforme alle prescrizioni fiscali;
- che il progetto è conforme alle prescrizioni concernenti la sicurezza sanitaria;
- che il progetto è conforme alle prescrizioni concernenti la sicurezza ambientale;
- che il progetto rispetta le norme in materia di sicurezza e di prevenzione incendi;
- che l'impianto non è ubicato in località sottoposta a tutela della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali ai sensi delle vigenti leggi in materia;

VISTI in merito, gli allegati pareri favorevoli espressi da:

- Comando Prov.le VV.F. di Siracusa con nota prot. n. 0012738 del 19.08.2025;
- Agenzia delle Dogane di Siracusa con nota prot. n. 00275470896 del 12.07.2025;
- Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa con nota prot. n. 20230123769 del 14.03.2023;
- Comune di Siracusa con nota prot. n. 0030405 del 01/02/2023;

VISTA la concessione demaniale marittima n. 375 del 09.11.2011 rilasciata dall'Assessorato del Territorio e Ambiente – Dipartimento dell'Ambiente – Area 2 Demanio Marittimo con scadenza al 31.12.2014

VISTA la nota prot. n. 34505 del 34.05.2016 dell'Assessorato del Territorio e Ambiente – Dipartimento dell'Ambiente con la quale comunica che con D.A. n. 134 del 12.08.2014, le concessioni demaniali sono state prorogate al 31.12.2020;

VISTO l'avviso dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale con il quale rende noto che la SOLAR S.R.L ha chiesto con nota port. 3932 del 03.03.2025 il rinnovo della concessione n. 375/2011

VISTO il D.A. 02/GAB del 08.01.2026 dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente con il quale decreta che le concessioni demaniali sono prorogate al 31.05.2026

VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, pervenuta in allegato all'istanza, con la quale il Sig. Conigliaro Giovanni nella qualità di Legale rappresentante della Società SOLAR S.r.l. attesta che: l'imposta di bollo, dovuta per il rilascio della presente Autorizzazione, è stata assolta in modo virtuale tramite apposizione ed annullamento della marca da bollo da € 16,00 con identificativo n. 01250428950141 sul cartaceo dell'Autorizzazione al momento della ricezione della stessa;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, pervenuta in data 07.01.2026, nota protocollo n. 170, con la quale il Sig. Conigliaro Giovanni nella sua qualità di legale rappresentante della Soc. SOLAR S.r.l., dichiara che:

- a) nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- b) di essere a conoscenza che nei confronti della suddetta ditta non sussiste alcun provvedimento giudiziario interdittivo, disposto ai sensi della vigente normativa antimafia;
- c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità professionale;
- d) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71, comma 1, lettere a), b), c) d), e), f) del D. LGS n. 59/2010

PRESO ATTO della dichiarazione sostitutiva di certificazione fallimentare, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, pervenuta in data 07.01.2026, nota protocollo n. 170, con la quale il signor Conigliaro Giovanni nella sua qualità di legale rappresentante della Soc. SOLAR S.r.l., dichiara che la suddetta Società non si trova in stato di liquidazione o di fallimento o di amministrazione controllata e non ha presentato domanda di concordato ai sensi del Regio Decreto 15 marzo 1942, n. 267;

VISTA la richiesta di comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 del D.lgs 06/09/2011 n. 159, effettuata telematicamente da questo Assessorato in data 16.10.2025 - prot. n. 79133 tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), chiusa con esito negativo in data 17/10/2025;

VISTA la visura camerale T623243865 acquisita telematicamente in data 16.10.2025 dalla quale non risultano motivi ostativi al rilascio del provvedimento;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazione pervenuta in data 07/01/2026, nota protocollo n. 170 resa dal Sig. Conigliaro Giovanni nella qualità di legale rappresentante della Soc. SOLAR S.r.l., ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in merito ai rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessioni o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, di cui all'art. 1, comma 9, lettera e) della L. 190/2012;

VISTA l'attestazione del versamento relativa alla tassa di concessione governativa, a norma dell'art. 6 commi 1, 2 e 3 della L.R. 24/08/1993, n. 24 e del D.M. 20/08/1992, per il rilascio della presente autorizzazione, effettuato dalla Società di Euro 309,87 in data 03.12.2025;

CONSIDERATO che la Società è in possesso dei requisiti previsti dalla legge;

PRESO atto dell'istruttoria svolta dal funzionario Sig. Livio Spadaro e dal collaboratore Sig.ra Santangelo Tecla;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DECRETA

Art. 1) Per quanto riferito nelle premesse, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, Società SOLAR S.r.l. con sede in Siracusa – Via Eleorina, 168/A – P. Iva:

01012110894, titolare dell'autorizzazione relativa all'esercizio del deposito commerciale di oli minerali per natanti da pesca sito nel Porto Grande di Siracusa, Molo Mazzini è autorizzata, alle condizioni espresse dall'Agenzia delle Dogane di Siracusa con nota prot. n. 275470896 del 12/07/2025, a depotenziare il deposito di cui sopra nonché ad inertizzare uno dei due serbatoi da mc. 20 esistenti.

Per quanto sopra il deposito risulterà così composto:

a) n.1 Erogatore collegato a un serbatoio interrati di gasolio

motopesca da mc 20 per complessivi:

mc 20

- Art. 2) Il depotenziamento del deposito dovrà essere realizzato in conformità al progetto tecnico presentato agli Enti intervenuti nel rilascio dei pareri previsti dalla normativa vigente e richiamati nel presente provvedimento e dovrà essere ultimato, ai sensi degli art. 74 e 75 del D.A. n. 1947 del 29.06.2016, **entro 24 mesi decorrenti dalla data di emissione della presente autorizzazione.** Entro il termine massimo di 60 giorni, decorrenti dalla data di scadenza del suddetto termine la Società dovrà trasmettere all'indirizzo P.E.C. dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it la comunicazione di **fine lavori** utilizzando la **modulistica** predisposta dall'Assessorato con l'indicazione dei dati richiesti e con gli eventuali allegati ivi previsti. L'omessa o la tardiva trasmissione alla scrivente Amministrazione di quanto sopra comporta la sospensione dell'autorizzazione principale per un periodo di trenta giorni. Trascorso il periodo di sospensione di cui sopra senza che la Società abbia fatto pervenire quanto previsto l'autorizzazione sarà revocata.
- Art.3) La Società non potrà iniziare la gestione del deposito prima che lo stesso sia stato collaudato, da un'apposita Commissione composta da un rappresentante dell'Assessorato delle Attività Produttive, da rappresentanti del Comando Prov.le VV.F. e dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competenti, ai sensi dell'art. 41 del D.A. n. 1947 del 29.06.2016 nonché dalla Commissione locale istituita dalla competente Capitaneria di Porto ai sensi dell'art. 48 del R.C.N.**
- Art. 4) La presente autorizzazione non può essere trasferita a terzi se non previo comunicazione e presa d'atto dell'Assessorato concedente. Qualunque cessione, non preventivamente comunicata, è nulla e comporta la revoca della presente autorizzazione.
- Art. 5) La presente autorizzazione può essere revocata per motivi di pubblico interesse e nel caso in cui il titolare incorra nel divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs 6.09.2011 n. 159.
- Art. 6) E' fatto obbligo agli Enti che sono utilmente intervenuti nel rilascio dei pareri previsti dalla normativa vigente e richiamati in premessa comunicare l'eventuale perdita dei requisiti necessari per il rilascio del parere di competenza. La mancata comunicazione comporterà l'assunzione di responsabilità da parte dell' Ente inadempiente. In esito alla suddetta comunicazione l'Amministrazione procederà all'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione.
- Art. 7) Il titolare della presente autorizzazione è tenuto all'osservanza di tutte le clausole e condizioni stabilite dal presente provvedimento e dalle vigenti disposizioni legislative ed è tenuto, altresì, a comunicare l'eventuale rimozione del deposito all' A.R.P.A. territorialmente competente per l' osservanza delle norme per la tutela dell' ambiente e la lotta contro l' inquinamento previste dal D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" e dal D.M. 31/2015
- Art. 8) Alla Società autorizzata è fatto divieto assoluto apportare modifiche di qualsiasi natura alla consistenza, alle caratteristiche ed alle strutture del deposito e di dare allo stesso una destinazione diversa da quella assegnata, senza la preventiva comunicazione allo scrivente Assessorato, pena il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 a € 10.000,00.
- Art. 9) Alla Società autorizzata è fatto divieto assoluto potenziare il deposito senza la preventiva autorizzazione dello scrivente Assessorato, pena il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.500,00 a € 15.000,00.
- Art. 10) La gestione del deposito deve essere esercitata dalla Società titolare dell'autorizzazione o da un suo rappresentante. La Società può, tuttavia, cedere in locazione il deposito a terzi previa comunicazione e conseguente presa d'atto dello scrivente Assessorato.

- Art. 11) La Società titolare dell'autorizzazione dovrà consentire il libero accesso al deposito ai funzionari preposti al controllo, ai quali dovranno essere esibiti la documentazione, la contabilità ed ogni altro atto relativo all'attività svolta in seno al deposito.
- Art.12) L'Assessorato concedente, non sarà in alcun modo responsabile degli eventuali danni che possono, comunque, derivare a terzi dall'esercizio, dalla gestione e dal funzionamento del deposito.
- Art.13) Nell'espletamento dell'attività e nell'esercizio del deposito commerciale la Società autorizzata dovrà attenersi a tutte le prescrizioni stabilite dalle norme di sicurezza approvate con decreto del Ministero dell'Interno in data 31.07.1934 e s.m.i., nonché alle disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali (T.U. approvato con D.L. 26.10.1995 n. 504 – D.M. 16.11.1995 n. 577 e s.m.i.).
- Art.14) Il Comando Prov.le VV.F. e l'Agenzia delle Dogane territorialmente competente è incaricato del controllo sull'osservanza delle sopracitate norme di sicurezza e fiscali.
- Art. 15) La Società titolare dell'autorizzazione dovrà munirsi di ogni visto, parere, autorizzazione, ecc. eventualmente necessario per il mantenimento del deposito, previsto dalla normativa vigente.
- Art.16) La predetta autorizzazione rimane subordinata alla sussistenza e permanenza di tutti i requisiti soggettivi soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa vigente. L'accertamento della perdita di un solo requisito comporterà la revoca dell'autorizzazione, con la conseguente chiusura del deposito.
- Art.17) Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso Gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento delle Attività Produttive entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso sul sito ufficiale della Regione Siciliana, ovvero ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione.
- Art.18) Il presente provvedimento verrà trasmesso per la pubblicazione sul portale del sito www.regione.sicilia.it, ai sensi dell'art. 68 comma 5 della legge regionale n. 21 del 12.08.2014, come modificato dall'art.98 della L.R. 7 maggio 2015 n.9.

Palermo, lì 09/03/2026

IL DIRIGENTE GENERALE
Dario Cartabellotta